



Euroconference

NEWS

L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA

Direttori: Sergio Pellegrino e Luigi Scappini

Edizione di martedì 21 Dicembre 2021

EDITORIALI

[Adempimenti In Diretta: i temi della dodicesima puntata](#)

di Laura Mazzola

IVA

[Le nuove sanzioni dell'esterometro](#)

di Clara Pollet, Simone Dimitri

IMU E TRIBUTI LOCALI

[Esenzione Imu per abitazione principale: le novità del Decreto fiscale](#)

di Gennaro Napolitano

AGEVOLAZIONI

[Riflessi dell'acquisizione in leasing su iperammortamento e credito d'imposta beni strumentali](#)

di Debora Reverberi

REDDITO IMPRESA E IRAP

[Lo "spostamento" tra le immobilizzazioni della partecipazione va motivato](#)

di Lucia Recchioni

SPORT E MOTORI

[Come rimessare la moto per l'inverno o per lunghi periodi](#)

di Miriam Orlandi - Osteopata motociclista

EDITORIALI

Adempimenti In Diretta: i temi della dodicesima puntata

di Laura Mazzola



Alle **ore 9** consueto appuntamento con ***Adempimenti In Diretta***, giunto alla **dodicesima puntata**.

Nella **prima sessione, dedicata all'aggiornamento**, analizzeremo le **novità** in riferimento alla normativa, alla prassi e alla giurisprudenza dell'ultima settimana.

In particolare, per quanto riguarda la **normativa**, analizzeremo le **principalì novità fiscali relative al “Decreto fisco lavoro”**, quali l'**Iva sui servizi di trasporto** resi a soggetti diversi dall'esportatore e dall'importatore, la **disciplina del patent box**, la **riammessione nei termini dei contribuenti decaduti dalla rottamazione-ter e dal saldo e stralcio**, la **non impugnabilità dell'estratto di ruolo** e i limiti all'impugnabilità, la nuova disciplina dell'**esenzione per abitazione principale ai fini Imu**.

In merito alla **prassi relativa all'ultima settimana**, si segnala che l'Agenzia delle entrate ha pubblicato **2 risoluzioni e ben 29 risposte ad istanze di interpello**.

Esamineremo 6 risposte ritenute di particolare interesse:

- la [risposta 806](#), in tema di **superbonus** collegato alle spese riguardanti un **fabbricato con pertinenze site nel cortile e distinte dal fabbricato principale**;
- la [risposta 808](#), in merito all'applicazione delle **agevolazioni prima casa “under 36”**, nel caso di acquisizione dell'immobile per effetto di un **decreto di trasferimento emesso all'esito di un procedimento giudiziale**;
- la [risposta 809](#), con la quale si torna sull'ipotesi di **superbonus su condominio minimo**;
- la [risposta 810](#), sempre in tema di **superbonus**, ma collegata al **requisito di indipendenza funzionale**;
- la [risposta 816](#), in merito all'esclusione dal **bonus facciate** nell'ipotesi di **impermeabilizzazione e pavimentazione del lastrico solare**;
- la [risposta 832](#), relativa all'**errore di fatturazione** e alla possibile **detrazione dell'Iva in**

capo al destinatario.

Per quanto poi riguarda la **giurisprudenza di legittimità**, vedremo le massime delle seguenti **ordinanze**:

- la [39578 del 13 dicembre](#), in merito alla **non applicazione dell'Irap nell'ipotesi di studio associato con professionisti autonomi**;
- la [39810 del 14 dicembre](#), in merito alla **motivazione della cartella di pagamento per fondato pericolo**;
- la [40227 del 15 dicembre](#), in tema di **accertamento a carico del professionista emesso prima di sessanta giorni dalla chiusura**.

Nella **seconda sessione**, dedicata al **caso operativo** della settimana, il collega **Stefano Rossetti** approfondirà la **fiscalità differita**, collegata ai disallineamenti temporanei destinati ad essere "riassorbiti" negli esercizi futuri.

Nella **terza sessione**, riservata alle **prossime scadenze**, ricorderemo le principali **scadenze di versamento fino al 31 dicembre**.

Un **focus** sarà dedicato all'**acconto Iva dovuto, entro il prossimo 27 dicembre**, dai contribuenti tenuti ad effettuare le liquidazioni periodiche dell'Iva, mensili o trimestrali.

In particolare, analizzeremo i **soggetti esonerati dal versamento**, i **metodi per il calcolo dell'importo dovuto**, le **modalità di versamento** e le **eventuali sanzioni**.

La parola passerà poi a **Melissa Farneti di Team System**, che esaminerà, nella sessione dedicata agli adempimenti in pratica, il **calcolo delle imposte con TS Studio**.

Il nostro dodicesimo appuntamento si concluderà, come di consueto, con la **sessione dedicata alla risposta ai quesiti** selezionati tra quelli che verranno formulati dai partecipanti sulle tematiche trattate.

Per chi non potrà partecipare alla **diretta di questa mattina alle ore 9** si ricorda che, **a partire da questo pomeriggio alle ore 15**, sarà possibile visionare la **puntata in differita on demand**.

MODALITÀ DI FRUIZIONE DI ADEMPIMENTI IN DIRETTA

La fruizione di **Adempimenti In Diretta** avviene attraverso la piattaforma **Evolution** con due possibilità di accesso:

1. attraverso l'**area clienti** sul sito di **Euroconference** e successivamente transitando su **Evolution**;
2. direttamente dal portale di **Evolution** <https://portale.ecevolution.it/> inserendo le credenziali di accesso.

IVA

Le nuove sanzioni dell'esterometro

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Master di specializzazione

CONFERME E NOVITÀ NEL BILANCIO OIC 2021

Scopri di più >

In caso di **mancata o errata comunicazione delle operazioni transfrontaliere** si applicano apposite sanzioni amministrative, con la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso.

Le sanzioni sono state oggetto di variazione, con la Legge di bilancio (L. 178/2020), **a partire dal 1° gennaio 2022**.

Per le operazioni effettuate **fino al 31 dicembre 2021**, per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere di cui all'[articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015](#), si applica la **sanzione amministrativa di 2 euro** per ciascuna fattura, comunque entro il **limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre**. La sanzione è **ridotta alla metà**, entro il limite massimo di 500 euro, se la trasmissione è effettuata **entro i quindici giorni successivi** alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati ([articolo 11, comma 2-quater, primo periodo, D.Lgs. 471/1997](#)).

Ricordiamo le **scadenze dell'anno 2021**: venerdì 30 aprile 2021 (primo trimestre), venerdì 20 agosto (secondo trimestre), martedì 2 novembre (terzo trimestre) e **lunedì 31 gennaio 2022 (quarto trimestre)**.

Con riferimento alle operazioni relative al **terzo trimestre 2021**, la sanzione applicabile alla correzione o all'invio della comunicazione è quella piena, in quanto sono passati **più di 15 giorni dalla scadenza del 2 novembre**. Con riferimento invece alle operazioni dell'ultimo trimestre 2021, in scadenza al 31 gennaio 2022, la sanzione è dimezzata se si effettua la correzione entro il 15 febbraio 2022.

L'abolizione dell'esterometro dal 1° gennaio 2022, prevista dalla L. 178/2020, è **in attesa della conferma della proroga** (si attende la conversione in legge del D.L. 146/2021).

La disposizione di proroga stabilisce che, **per le operazioni con l'estero effettuate a partire dal 1° luglio 2022** (anziché dal 1° gennaio 2022), la trasmissione dei dati debba avvenire

utilizzando il Sistema di Interscambio (Sdi), al posto della comunicazione a cadenza trimestrale.

Pertanto, a partire da tale data, la trasmissione dei dati della fattura elettronica tramite lo Sdi, già obbligatoria in Italia, diventerà necessaria **anche per le fatture relative a operazioni transfrontaliere** di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate (e ricevute) nei confronti di soggetti stabiliti al di fuori del territorio dello Stato.

Non risultano invece proroghe in riferimento alle **sanzioni applicabili** per cui, dal prossimo anno, **entrano in vigore le nuove misure**.

Con riferimento al regime sanzionatorio, l'[articolo 1, comma 1104, L. 178/2020](#) ha aggiunto all'[articolo 11, comma 2-quater, D.Lgs. 471/1997](#), dopo il primo periodo, quanto segue: per le **operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022**, si applica la sanzione amministrativa di **2 euro per ciascuna fattura**, entro il **limite massimo di euro 400 mensili**.

La **sanzione è ridotta alla metà**, entro il limite massimo di euro 200 per ciascun mese, se la **trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi** alle scadenze stabilite dall'[articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015](#), ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Conseguentemente, se la nuova modalità di comunicazione dei dati riferiti alle operazioni transfrontaliere verrà prorogata al 1° luglio 2022, **per i primi due trimestri 2022** continuerà a trovare applicazione la sanzione di 2 euro a fattura, con un **massimo di 1.200 euro nel trimestre** di riferimento.

Alla violazione **non è applicato il principio del cumulo giuridico** ([articolo 11, comma 2-quater, D.Lgs. 471/1997](#)) ma è possibile avvalersi, in assenza di notifica di atti di accertamento, dell'**istituto del ravvedimento operoso** ([articolo 13, comma 1, D.Lgs. 472/1997](#)), variabile a seconda del momento in cui interviene il versamento.

Esemplificando, in caso di errata comunicazione di 180 fatture estere relative al **terzo trimestre del 2021** (con scadenza entro il 2 novembre 2021), qualora il contribuente si ravveda **in data 31 gennaio 2022** deve nuovamente assolvere all'obbligo comunicativo e versare euro 40 (sanzione base di euro 360 ridotta a 1/9, ai sensi dell'[articolo 13, comma 1, lett. a-bis, D.Lgs. 472/1997](#)). Mentre se le fatture non comunicate sono 1.800, la sanzione applicabile diventa di euro 111,11 (**sanzione massima di 1.000 euro ridotta a 1/9**).

Riportando l'esempio nell'anno 2022, in caso di errata comunicazione di 180 fatture estere relative al primo trimestre del 2022 (con scadenza entro il 30 aprile 2022), qualora il contribuente si ravveda in data 29 luglio 2022 deve nuovamente assolvere all'obbligo comunicativo e versare euro 40 (sanzione base di euro 360 ridotta a 1/9, ai sensi dell'[articolo 13, comma 1, lett. a-bis, D.Lgs. 472/1997](#)). Mentre se le fatture non comunicate sono 1.800 (600 per ogni mese), la sanzione applicabile diventa 133,33 (**sanzione massima di 1.200 euro**

ridotta a 1/9).

La sanzione dovrà essere versata tramite il **modello F24**, indicando il **codice tributo “8911”**.

Resta inteso che le sanzioni descritte riguardano errori od omissioni **collegate all'adempimento “comunicativo”**, sia esso a cadenza trimestrale (esterometro 2021) o per singola operazione estera attiva/passiva (trasmissione singolo file fattura allo SdI dal 2022), **da non confondere con le sanzioni previste ai fini Iva** per la tardiva od omessa fatturazione/registrazione di una fattura estera.

IMU E TRIBUTI LOCALI

Esenzione Imu per abitazione principale: le novità del Decreto fiscale

di Gennaro Napolitano

Master di specializzazione

LABORATORIO SUL MONITORAGGIO FISCALE: COMPRENSIONE, COMPILAZIONE E RAVVEDIMENTO DEL QUADRO RW

[Scopri di più >](#)

L'articolo 5-decies [D.L. 146/2021](#) (c.d. Decreto fiscale), introdotto nel corso dell'iter parlamentare di conversione in legge, attraverso la modifica dell'[articolo 1, comma 741, lettera b, L. 160/2019](#) (Legge di Bilancio per il 2020), interviene sulla disciplina dell'Imu con specifico riguardo alle regole stabilite in materia di esenzione per l'abitazione principale nell'ipotesi in cui i componenti dello stesso nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi.

In tali casi, per effetto della modifica in esame, l'agevolazione si applica a un solo immobile (scelto dai componenti del nucleo familiare), sia nell'ipotesi in cui gli immobili siano situati nello stesso comune, sia nell'ipotesi in cui gli immobili siano situati in comuni diversi.

Come indicato nella **relazione illustrativa** di accompagnamento all'emendamento che ha introdotto l'**articolo 5-decies**, la nuova disposizione è finalizzata a superare l'interpretazione fornita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la [circolare n. 3/DF](#) del 18 maggio 2012, nel cui paragrafo 6, in relazione appunto alle regole in materia di **esenzione Imu per l'abitazione principale**, viene indicato il principio secondo cui la **limitazione dell'esenzione** a un solo immobile **non si applica** nel caso in cui le due case siano ubicate in **comuni diversi**.

Nel citato paragrafo 6, infatti, viene affermato che “*il legislatore non ha, però, stabilito la medesima limitazione nel caso in cui gli immobili destinati ad abitazione principale siano ubicati in comuni diversi, poiché in tale ipotesi il rischio di elusione della norma è bilanciato da effettive necessità di dover trasferire la residenza anagrafica e la dimora abituale in un altro comune, ad esempio, per esigenze lavorative*”.

Peraltro, nella stessa **relazione illustrativa**, si fa riferimento alla necessità di superare, attraverso la modifica in commento, anche il recente **orientamento** della **Corte di Cassazione** (cfr. **ordinanze nn. 4166/2020 e 4170/2020**) secondo cui nel caso in cui non è unico il

riferimento alla residenza anagrafica e alla dimora abituale del nucleo familiare, l'esenzione Imu non compete in nessun caso se i comuni sono diversi; interpretazione dalla quale deriva una **disparità di trattamento tra i coniugi che hanno stabilito una diversa residenza nello stesso comune** (per i quali l'agevolazione spetta per un solo immobile, ai sensi della previgente formulazione del [comma 741](#)) e i coniugi che invece l'hanno fissata in comuni diversi.

Ciò detto in relazione alla novità introdotta dal Decreto fiscale, è utile in questa sede ricordare che il **sistema dell'imposizione immobiliare locale** è stato da ultimo riformato della **Legge di bilancio 2020** (L. 160/2019, commi da 738 a 783), che ha abolito, a decorrere dal 2020, la luc (Imposta Unica Comunale) e, tra i tributi che ne facevano parte, la Tasi, lasciando in vigore la Tari e l'Imu.

Come noto, il **presupposto** dell'Imu è rappresentato dal **possesso** di:

- **fabbricati, esclusa l'abitazione principale (salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, vale a dire di un'abitazione di lusso);**
- **aree fabbricabili;**
- **terreni agricoli.**

Per **abitazione principale** si intende l'**unità immobiliare** in cui il **soggetto passivo** e i componenti del suo nucleo familiare **risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente**.

Sono assimilate all'**abitazione principale**:

- le **unità immobiliari** appartenenti alle **cooperative edilizie a proprietà indivisa** adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei **soci assegnatari**;
- le **unità immobiliari** appartenenti alle **cooperative edilizie a proprietà indivisa** destinate a **studenti universitari soci assegnatari**, anche in assenza di residenza anagrafica;
- i **fabbricati di civile abitazione** destinati ad **alloggi sociali** come definiti dal D.M. 22.04.2008;
- la **casa familiare** assegnata al **genitore affidatario dei figli**, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- **un solo immobile**, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, **posseduto e non concesso in locazione** dal **personale in servizio permanente** appartenente alle **Forze armate** e alle **Forze di polizia ad ordinamento militare** e da quello dipendente delle **Forze di polizia ad ordinamento civile**, nonché dal personale del **Corpo nazionale dei vigili del fuoco** e, fatto salvo quanto previsto dall'[articolo 28, comma 1, D.Lgs. 139/2000](#), dal personale appartenente alla **carriera prefettizia**, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Dal **2020**, invece, non è più assimilata all'abitazione principale l'**unità immobiliare posseduta** dai **cittadini italiani non residenti in Italia** e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (**Aire**), già **pensionati** nei rispettivi Paesi di residenza.

Infine si ricorda che i comuni non possono modificare le ricordate ipotesi di assimilazione all'abitazione principale (stabilito *ex lege*), ma hanno la possibilità di prevedere, attraverso un proprio regolamento, l'assimilazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da **anziani o disabili** che acquisiscono la **residenza** in **istituti di ricovero o sanitari** a seguito di **ricovero permanente**, a condizione che la stessa **non risulti locata** (in caso di più unità immobiliari, l'assimilazione può essere applicata ad una sola di esse).

AGEVOLAZIONI

Riflessi dell'acquisizione in leasing su iperammortamento e credito d'imposta beni strumentali

di Debora Reverberi

Master di specializzazione

LABORATORIO PROFESSIONALE SUL TRANSFER PRICING

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Sia il super e iperammortamento, sia il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali, risultano ispirati al **principio di sostanziale equivalenza tra l'acquisizione dei beni agevolati in proprietà e in leasing**.

In particolare la [circolare AdE 38/E/2002](#) e la [risoluzione AdE 4/E/2009](#) chiariscono che tale criterio è finalizzato ad “assicurare nel tempo, in relazione alle mutevoli condizioni di mercato, la necessaria neutralità fiscale della scelta aziendale tra acquisizione dei beni in proprietà o in leasing”.

L'esigenza di parità di trattamento ai fini dell'agevolaione spettante rispettivamente al proprietario del bene acquistato e al locatario del bene acquisito in *leasing*, assume particolari riflessi sull'ambito applicativo oggettivo e sul meccanismo di *recapture*.

L'ammissibilità dei beni acquisiti in locazione finanziaria nella disciplina del super e iperammortamento è sempre stata indubbia, dal momento che il beneficio si concretizza in una maggiorazione del costo di acquisizione del bene, valevole ai soli fini delle imposte sui redditi, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e **dei canoni di leasing**.

Ai fini del super e iperammortamento il costo di acquisizione del bene in *leasing* è rappresentato dal “**costo sostenuto dal locatario**”, sommatoria delle **quote capitale dei canoni periodici di leasing e del prezzo di riscatto**, con esclusione dunque delle quote interesse.

Agli albori dell'agevolaione, per gli investimenti effettuati fino al 13.07.2018, non era previsto alcun meccanismo di *recapture* e la [circolare AdE 4/E/2017](#) precisava che “*qualora il contratto di leasing venga ceduto ad un terzo prima della scadenza, la quota di maggiorazione dedotta non dovrà essere restituita dal cedente*” e “*nell'ipotesi di mancato esercizio dell'opzione*

finale di acquisto del bene, le quote della maggiorazione che sono state dedotte fino a quel momento non saranno oggetto di “restituzione” da parte dell'utilizzatore”.

Il c.d. meccanismo di recapture è stato introdotto dall'[articolo 7 D.L. 87/2018](#) (c.d. Decreto Dignità) in relazione all'iperammortamento dei soli beni materiali dell'Allegato A annesso alla Legge di Bilancio 2017 per investimenti effettuati dal 14.07.2018, data di entrata in vigore del decreto: contestualmente alla previsione di un vincolo di localizzazione del bene in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, la disposizione di Legge ha previsto il recupero delle maggiori quote dedotte fiscalmente durante tutto il periodo di fruizione dell'agevolazione.

La ratio legis del meccanismo di recapture è quella di penalizzare la cessione o la delocalizzazione del singolo bene effettuata prima della completa fruizione del beneficio, poiché distogliendo il cespote dall'originaria funzione ad esso attribuita dalla norma agevolativa nel contesto aziendale risulterebbe vanificata la finalità incentivante.

Per quanto concerne l'ambito temporale di applicazione del meccanismo di recupero dell'iperammortamento l'Agenzia delle entrate, con la [risposta all'interpello n. 826 del 17.12.2021](#), ha ribadito il principio di parità di trattamento tra un soggetto che acquisisce il bene in proprietà e un soggetto che acquisisce il bene tramite un contratto di locazione finanziaria.

Il contribuente deve applicare il meccanismo di *recapture* alle quote capitale dei canoni di leasing dedotte sul bene agevolato, in caso di cessione o delocalizzazione all'estero, all'interno del teorico periodo di fruizione dell'iperammortamento del bene, calcolato applicando, come nel caso di acquisto in proprietà, i coefficienti di ammortamento previsti dal D.M. 31.12.1988.

Risulterebbe infatti iniquo parametrare il mantenimento del bene acquisito in *leasing* e iperammortizzato a un periodo di tempo cumulativamente quantificato nella somma della durata del contratto di *leasing* e del periodo di ammortamento del prezzo di riscatto.

Nell'ambito del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali la possibilità di agevolare indistintamente i beni in *leasing* al pari dei beni in proprietà è stata oggetto di approfondimento nella [circolare Ade 9/E/2021](#), in cui l'Amministrazione finanziaria ha confermato che sia gli investimenti ricadenti nei [commi 1054 e 1055](#) (beni ordinari), sia nei [commi 1056, 1057 e 1058](#) (beni 4.0), articolo 1 L. 178/2020 possono beneficiare dell'agevolazione se effettuati mediante contratti di locazione finanziaria.

Il parametro di commisurazione del credito d'imposta spettante al locatario è rappresentato dal “**costo sostenuto dal locatore**” per l'acquisto del bene, con la conseguente irrilevanza, confermata nella medesima [circolare AdE 9/E/2021](#), del prezzo di riscatto pagato all'atto dell'eventuale esercizio dell'opzione, espressione del principio di parità di trattamento tra proprietà e *leasing* nell'ambito del meccanismo agevolativo.

Il [comma 1060 dell'articolo 1 L. 178/2020](#) prevede il **meccanismo di *recapture*, esteso alla generalità di investimenti agevolabili**, in caso si verifichi la cessione a titolo oneroso o la delocalizzazione all'estero del bene oggetto di credito d'imposta **entro un predefinito periodo di sorveglianza**.

Tale periodo di mantenimento del bene è temporalmente circoscritto:

- **entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni ordinari**, di cui all'[articolo 1, commi 1054 e 1055, 178/2020](#);
- **entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di interconnessione dei beni 4.0**, di cui all'[articolo 1, commi 1056, 1057 e 1058, L. 178/2020](#).

Come precisato dall'Amministrazione finanziaria nella [circolare 9/E/2021](#), in virtù del principio di equivalenza tra acquisto in proprietà e in locazione finanziaria, costituiscono **causa di rideterminazione dell'agevolazione, se avvenuti entro il periodo di sorveglianza**:

- **il mancato esercizio del diritto di riscatto;**
- **la cessione del contratto di *leasing*.**

Sia nella disciplina del super e iperammortamento, sia in quella del credito d'imposta investimenti in beni strumentali, **la cessione del bene agevolato nell'ambito di una operazione di *sale and lease back* non comporta *recapture***: l'eventuale esercizio del diritto di riscatto del bene non configura un'ulteriore ipotesi di investimento agevolabile.

REDDITO IMPRESA E IRAP

Lo “spostamento” tra le immobilizzazioni della partecipazione va motivato

di Lucia Recchioni

Master di specializzazione

IL CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI

[Scopri di più >](#)

La società non può appellarsi ad una generica necessità di ricondurre a realtà sostanziale la rappresentazione formale del bilancio per poter “spostare” le partecipazioni di controllo dall’attivo circolante alle immobilizzazioni finanziarie e riapprovare successivamente il bilancio.

Sono queste, in sintesi, le conclusioni cui è giunta la **Corte di Cassazione** con la **sentenza n. 40692, depositata ieri, 20 dicembre**.

Il caso riguarda una **Spa** che aveva acquisito la **quota di partecipazione di controllo in un’altra Spa**, iscrivendola nell’attivo circolante di bilancio, tra le **attività finanziarie non immobilizzate**.

Cinque anni dopo, nel 2003, la Spa ha **ceduto la partecipazione azionaria**, iscrivendo in bilancio una **plusvalenza** in luogo di un ricavo e optando per l’applicazione dell’**imposta sostitutiva** prevista dall’[articolo 1, comma 3, D.Lgs. 358/1997](#) (successivamente **abrogato** dall’[articolo 3 D.Lgs. 344/2003](#), e quindi **oggi non vigente**).

La richiamata previsione **prevedeva** la possibilità di applicare un’**imposta sostitutiva** alle “**plusvalenze realizzate mediante la cessione di partecipazioni di controllo o di collegamento, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, contenente disposizioni in materia di società controllate e collegate, che risultano iscritte come tali nelle immobilizzazioni finanziarie degli ultimi tre bilanci**”.

La **cedente**, anche al fine di poter beneficiare dell’appena richiamata previsione, aveva quindi **sottoposto all’assemblea societaria nuovi bilanci da riapprovare**, relativi alle ultime annualità, nei quali la partecipazione **non veniva più iscritta tra l’attivo circolante ma tra le immobilizzazioni finanziarie**. I pregressi dati contabili venivano quindi **corretti**.

Ad avviso della stessa, infatti, si rendeva **necessario ricondurre la realtà formale del bilancio**

alla realtà sostanziale del fatto economico, trattandosi di un **mero errore contabile**. Doveva inoltre ritenersi pienamente riconosciuta, al contribuente, la **facoltà di emendare la dichiarazione dei redditi**.

I Giudici, investiti della questione, hanno ritenuto necessario richiamare il **principio contabile Oic 29 (nella versione all'epoca vigente)**, evidenziando come **non vi fosse alcun presupposto per poter correggere il bilancio**.

Mentre gli **errori “non determinanti”** possono essere corretti mediante una semplice rettifica della posta patrimoniale, gli **errori “determinanti”**, idonei a rendere il **bilancio inattendibile**, **possono** richiedere, in alcuni casi, la **correzione dei bilanci degli esercizi precedenti**.

La società, però, **non ha mai specificato per quale motivo l'errore dovesse essere ritenuto rilevante**.

D'altra parte, la **“destinazione alla rivendita”** e **l'iscrizione della partecipazione nell'attivo circolante**, tra le attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni, appaiono essere **riconducibili esclusivamente alla volontà dell'imprenditore**; tale comportamento, tra l'altro, è stato ripetuto anche per **diverse annualità**.

Deve quindi **escludersi la possibilità di beneficiare dell'imposta sostitutiva a seguito della cessione**.

SPORT E MOTORI

Come rimessare la moto per l'inverno o per lunghi periodi

di Miriam Orlandi - Osteopata motociclista

Perchè devo imparare come rimessare la moto per l'inverno quando "il vero motociclista usa la moto tutto l'anno"? Questa frase, al giungere dei primi freddi, l'abbiamo sentita tutti. Da motociclista e osteopata ho un'idea diversa dell'amore per la propria moto: "il vero motociclista ha cura della sua moto" e sa come mettere al sicuro la moto per l'inverno o per le mille altre motivazioni che possono causare una sosta prolungata.

I danni che vogliamo evitare con un rimessaggio corretto sono molteplici:

- batteria scarica;
- lieve deformazione degli pneumatici;
- danno alla carrozzeria;
- danno alla sella.

La scelta del luogo dove rimessare la propria due ruote non è sempre possibile: non tutti hanno un garage o un tetto che possa proteggerla; una facile alternativa è l'acquisto di un **telo coprimoto**.

Coprire la moto non la ripara solo amorevolmente dalle intemperie ma impedisce infiltrazioni d'acqua nel cruscotto o nel tessuto della sella. Le infiltrazioni sono il terrore del motociclista: non sai mai dove andranno a creare danno. Da non sottovalutare i gatti che amano rifarsi le unghie sulle nostre selle.

L'uso quindi del telo coprimoto è la base fondamentale da cui partire.

Attenzione però all'articolo 100 del codice della strada: se il mezzo è parcheggiato in un luogo pubblico la **targa** deve rimanere ben **visibile**. Per questo i teli copri moto devono avere una finestra trasparente per lasciare visibile la targa.

I **pneumatici** meritano un'attenzione particolare: bisogna evitare che il peso li deformi e che le intemperie li danneggino.

Un semplice **cavalletto centrale** potrebbe non essere sufficiente, in quanto una delle due ruote appoggia comunque a terra. Per uno scooter leggero, ciò che vi sto per dire non è fondamentale: soprattutto per la breve sosta invernale.

Come rimessare la moto per l'inverno è una tecnica banale ma non semplice: si tratta di

posizionare un supporto, per tenere sollevate entrambe le ruote, che deve comunque garantire l'equilibrio e la stabilità del mezzo senza danneggiarlo. Tutto ciò è fondamentale se il rimessaggio è a carico di una moto pesante o è di un deposito a lungo termine (oltre 4 mesi).

Se parliamo di una moto **sportiva** esistono dei cavalletti, da agganciare al mozzo della ruota anteriore e posteriore, che la sollevano completamente ed in modo stabile.

Se parliamo di una moto **senza carena**, la zona sottocoppa è spesso un buon appoggio, forte e stabile, per un cavalletto centrale meccanico.

Un rimessaggio oltre i 18 mesi necessita di un cambio di pneumatici indipendentemente dal fatto che la moto sia stata rimessa a sospesa oppure no.

Altro utile ed indispensabile sistema è il **mantenitore di carica della batteria**: collegare l'apparecchio alla batteria ed alla presa di corrente.

Se avete il mezzo parcheggiato per strada, potete sganciare la batteria e portarla in casa.

Attenzione: il mantenitore di carica non serve per far partire la batteria scarica ma per mantenere la sua funzionalità.

Tutti questi sono ausili facilmente reperibili sul mercato ad un costo contenuto.

Buona sosta a tutti e, con questi piccoli consigli, sarete pronti alla nuova ripartenza.

